

Workshop AGCM – Università degli Studi di Roma Tor Vergata

“L’attuazione dell’art. 23 bis della legge 133/2008

in materia di servizi pubblici locali”

Roma, 23 gennaio 2009

Marialuisa Vegetabile

Direttore Generale Anigas – Associazione Nazionale Industriali Gas

***Spunti sul’attuazione dell’art. 23 bis
nel settore della distribuzione del gas***

PREMESSA

- **Il decreto legislativo 164/00 è molto più avanti del 23 bis.** Per questo una disciplina indifferenziata per tutti i servizi pubblici locali non va bene e rischia di far arretrare servizi con una liberalizzazione più avanzata rispetto ad altri.
- **La disciplina differenziata diventa un cardine su cui puntare.**
- **Il gas ha alle spalle quasi dieci anni di liberalizzazione.** A livello normativo la direttiva europea è del 1998, il decreto che la recepisce è del 2000 e ha fortemente innovato la situazione precedente. I risultati ci sono stati e nella relazione di Alberto Biancardi sono stati ben evidenziati.
- **E’ l’unico dei settori oggi rappresentati che ha una Autorità indipendente.**

- La tutela dei clienti finali è molto elevata. L'Autorità ha introdotto un sistema di regole sulla sicurezza e qualità del servizio molto "ficcante". Ci sono parametri di qualità imposti, misurati e controllati e ci sono, in caso di violazione, rimborsi automatici in bolletta ai consumatori.

NEGATIVITÀ DEL 23 BIS E IMPORTANZA DEI REGOLAMENTI

- **Il 23 bis, applicato senza i necessari adattamenti, sarebbe un grande passo indietro sia sulla liberalizzazione che sulla regolazione.**

- Proprio per queste ragioni, il settore si è pubblicamente espresso con posizioni negative rispetto al 23 bis l'estate scorsa quando è stato approvato.

- Al tempo stesso, abbiamo avuto **rassicurazioni sul rispetto e la prevalenza delle discipline di settore**, specialmente quando queste sono più avanzate.

- **E' proprio nella stesura dei regolamenti che questo dovrebbe avvenire.**

PROPOSTE SUI REGOLAMENTI

- I punti della delega di interesse per il gas sono diversi. Mi soffermo sui quattro per noi più importanti.

1) Il primo riguarda l'armonizzazione tra la disciplina generale e quella del settore gas.

In questo quadro, il punto più rilevante è la **possibilità di partecipare alla prima tornata di gare per tutti i soggetti presenti sul territorio.**

L'applicazione letterale del 23 bis rischia invece di avviare delle gare dove nessun operatore presente in Italia può partecipare. Le concessioni che tutti i distributori hanno sono infatti state affidate in passato, quando le gare non erano ancora state introdotte.

Su un altro tema, la disciplina di settore è più avanti del 23 bis. L'**art. 46 bis** del decreto legge 159/07 aveva posto le basi per superare l'attuale frammentazione, con lo scopo di favorire l'efficienza e l'economicità della gestione. Per questo aveva dato mandato all'Autorità di elaborare una proposta sui bacini di aggregazione. Su questa proposta i Ministeri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni erano chiamati a lavorare congiuntamente per arrivare alla vera e propria definizione dei bacini.

I lavori erano già stati avviati prima del 23 bis: è importante proseguire su questa strada.

2) Il secondo punto è la definizione del periodo transitorio.

La delega prevede correttamente che siano rispettati i limiti previsti dalle discipline di ciascun settore.

Questo è particolarmente importante per il gas che sulla durata delle concessioni ha visto un continuo rimaneggiamento delle regole con ben otto interventi legislativi dal 2000 ad oggi. Questo ha creato **forti incertezze e un quadro di riferimento instabile.** Gli ostacoli per gli operatori che devono programmare i loro investimenti sono facilmente intuibili.

Solo ora si è raggiunto un grado di relativa chiarezza, come ha ben illustrato Biancardi nella sua relazione. È importante che il regolamento recepisca questa situazione.

3) Il terzo punto riguarda la **durata degli affidamenti**. La delega prevede giustamente che questa sia proporzionale ai tempi di recupero degli investimenti.

Il decreto 164 del 2000 ha introdotto una durata massima di 12 anni. Questa fin da subito è parsa non compatibile con la programmazione degli investimenti sugli impianti. Sono interventi che si ammortizzano in 40 - 50 anni.

A riprova di questo basti vedere che **negli altri paesi europei la durata è molto più elevata**: si va dai 17 anni nel Regno Unito fino a 20, 25 e 30 anni rispettivamente in Germania, Francia e Irlanda. In altri paesi, come l'Austria, la durata è indeterminata.

Anche in Italia, **altri servizi pubblici** che comportano investimenti sulla rete **hanno durata ben più lunga**. Per il servizio idrico sono 30 anni.

Con il passare del tempo la durata di 12 anni si è rivelata sempre meno coerente con la situazione reale.

Nel 2000 non esisteva ancora la regolazione tariffaria poi introdotta dall'Autorità. È una regolazione che non ha certo dato soddisfazione agli operatori perché ha diminuito le tariffe di oltre il 20% in termini reali nei primi due periodi di regolazione.

È proprio questa stessa regolazione che **ha previsto una vita utile degli impianti che arriva a 50 anni**.

È quindi importante che il regolamento tenga conto di questa situazione e intervenga sulla durata degli affidamenti.

4) L'ultimo punto riguarda la disciplina della cessione dei beni nei casi di subentro.

Ricordiamo sempre che nel nostro settore **oltre l'80% della rete è di proprietà delle imprese che l'hanno costruita**. Questa è la ragione principale per cui è stata costantemente adeguata al notevole aumento dei consumi, che in 20 anni sono più che raddoppiati, e oggi è in ottime condizioni di manutenzione.

Ricordo che stiamo parlando di una rete che si estende in tutta Italia per **oltre 230.000 km** e che serve più di 20 milioni di clienti nelle loro abitazioni e nei luoghi di lavoro.

È quindi necessario che il regolamento che si va a definire consideri questo elemento.

Il decreto 164/00 si è già occupato di questo tema e ha stabilito regole per la determinazione dell'indennizzo dovuto al gestore uscente sia quando cessa il periodo transitorio sia a regime per il termine dei nuovi affidamenti.

Anche rispetto a questo tema è opportuno che il regolamento recepisca la disciplina di settore.